

Statuto del comitato

Art. 1 - Denominazione.

E' costituito, come previsto dall'articolo 39 e seguenti del codice civile, un Comitato denominato "COMITATO MARCIAPADOVA".

Art. 2 - Scopi.

Il Comitato ha quali scopi:

1. regolamentare tra i podisti le camminate, le marce e le staffette sia competitive sia non competitive sia ludico motorie con l'obiettivo principale di permettere a chiunque di svolgere attività motoria in condizioni di sicurezza con ambienti e percorsi adatti e sicuri;
2. organizzare un calendario di eventi che permetta ad ognuno di potersi avvicinare all'attività del podismo senza pregiudizi di età, sesso e condizione sociale a seconda della propria preparazione atletica e nel rispetto dei propri limiti fisici;
3. elaborare un regolamento camminate e marce nel pieno rispetto delle persone che partecipano e s'incontrano durante le attività, degli ambienti, luoghi e spazi attraversati;
4. organizzare corsi di formazione di atletica e sessioni di allenamenti per assicurare ai podisti la competenza e la consulenza di esperti del settore;
5. gestire e promuovere attività formative che nel loro contesto prevedano la realizzazione di incontri che abbiano sia una componente teorica sia una componente pratica come l'organizzazione di manifestazioni, feste, eventi, campionati, concorsi, incontri, stage, seminari, tavole rotonde, congressi, convegni, fiere e laboratori di approfondimento e la gestione, l'edizione e la diffusione di giornalotti, opuscoli, prontuari, vademecum e/o ogni pubblicazione connessa all'attività sportiva, educativa e ricreativa;
6. prendere contatti con il CONI, con i Comuni, i Consigli di Quartiere, le Provincie, le Regioni, la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) e/o altra federazione italiana o disciplina associata che per oggetto statutario possa permettere l'adesione del comitato e l'ente di promozione sportiva Libertas e/o altro ente di promozione sportiva al quale il comitato possa decidere di affiliarsi o altri enti previsti dalla legge, per inserire il tutto in un obiettivo di interesse collettivo e generale

Art. 3 - Sede.

Il Comitato ha sede a Padova in via Muzio Attendolo n. 6

Art. 4 - Durata.

La durata del Comitato è fissata in anni venti dalla sua costituzione.

L'Assemblea dei Promotori potrà, comunque, deliberare di prorogarne la durata per permettere il raggiungimento degli scopi.

La partecipazione dei Promotori non può essere temporanea.

Art. 5 - Promotori.

Possono essere Promotori le persone fisiche capaci di agire, le persone giuridiche e gli enti, pubblici o privati, che si impegnano ad osservare gli scopi statutari e la cui ammissione sia approvata dal Consiglio Direttivo, dietro richiesta scritta.

Tutti i Promotori sono liberamente eleggibili alle cariche sociali.

Tutti i Promotori hanno:

1. i diritti di partecipare alle attività del Comitato, di eleggere il Consiglio Direttivo, di approvare il rendiconto annuale;
2. i doveri di versare la quota annuale di adesione stabilita dal Consiglio Direttivo, di partecipare alle Assemblee, di cooperare per il raggiungimento degli scopi, di tenere un comportamento verso gli altri Promotori e verso terzi improntato a correttezza e buona fede.

La qualità di promotore non è trasmissibile.

Art. 6 – perdita della qualifica

La qualità di promotore si perde nei seguenti casi:

- a) morte;

- b) recesso da esercitarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da far pervenire al Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima del recesso;
- c) esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato, nei casi di:
 - inosservanza dello statuto e delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo;
 - inadempienza degli impegni assunti a qualunque titolo verso il Comitato;
 - comportamento che possa creare danno al Comitato.

L'esclusione per inadempienza degli impegni assunti sarà deliberata solo dopo che il promotore sarà stato diffidato ad adempiere entro un congruo termine e non avrà adempiuto.

Il Consiglio Direttivo nel procedimento di esclusione deve garantire al promotore il principio del contraddittorio.

Il promotore che, per qualsiasi motivo, cessa di fare parte del Comitato non ha alcun diritto sui contributi e oblazioni da lui prestati né sul patrimonio del Comitato.

Art. 7 - Patrimonio.

Il patrimonio del Comitato, che è interamente destinato al raggiungimento degli scopi, è costituito:

- dai conferimenti dei Promotori al momento della costituzione o al momento della loro ammissione;
- da eventuali contributi annuali, contributi, erogazioni, donazioni e lasciti, destinati all'attuazione degli scopi e da ogni eventuale conferimento, a titolo di liberalità, di denaro, di beni mobili e immobili;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di gestione e redditi di tutti i beni pervenuti al Comitato;
- dalle oblazioni raccolte;
- dall'eventuale ricavato dell'organizzazione di manifestazioni, pubblicazioni, servizi ed altre attività finalizzate al raggiungimento degli scopi del Comitato e ad essi direttamente connesse o di essi integrative;
- da ogni altra entrata e cespite patrimoniale.

Art. 8 - Esercizio finanziario.

L'esercizio finanziario del Comitato termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del rendiconto economico e finanziario ed alla stesura di una relazione sull'andamento della gestione.

Il rendiconto, compilato con criteri di oculata prudenza, dovrà essere costituito da un consuntivo dell'esercizio con un dettagliato conto delle spese e dei ricavi e dovrà essere presentato all'Assemblea dei Promotori per l'approvazione entro il 30 aprile di ogni anno.

Il Comitato è obbligato ad impiegare le entrate e gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietato distribuire, anche indirettamente, avanzi di gestione, fondi, riserve o patrimonio.

Art. 9 - Organi.

Sono organi del Comitato:

- l'Assemblea dei Promotori, ordinaria o straordinaria;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente (o i Vice Presidenti) del Comitato;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- l'organo di controllo (se istituito x necessità).

Art. 10 - Assemblea.

L'Assemblea dei Promotori rappresenta tutti i Promotori.

Tutti i Promotori hanno diritto di parteciparvi se in regola con il pagamento della quota annua di adesione.

Le sue deliberazioni, legalmente prese, vincolano tutti i Promotori ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Ogni promotore se persona fisica ha diritto ad un voto. Non è ammessa la partecipazione all'assemblea per delega.

Gli enti pubblici o privati e le persone giuridiche, tuttavia, possono essere rappresentati in Assemblea, oltre che dal legale rappresentante, da funzionari di volta in volta delegati dallo stesso che saranno portatori di un numero di voti corrispondente alla loro compagine associativa o sociale. Ad ogni convocazione di assemblea dovrà essere allegato anche il regolamento per le candidature alle cariche (se in delibera), la

nomina della commissione di controllo per le votazioni e l'espressione del diritto di voto come dovrà avvenire.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro il termine del trenta aprile.

Essa deve inoltre essere convocata dal Presidente in qualsiasi momento quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei Promotori oppure la maggioranza del consiglio direttivo.

L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria deve essere convocata o tramite il calendario degli eventi annuali, o con un avviso scritto, o con sms, o con messaggio di posta elettronica, o con altro strumento considerato idoneo compresa la pubblicazione sul sito internet ufficiale ed è da inviare ai Promotori almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione; l'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e la data della convocazione sia della prima sia della seconda convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei Promotori. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono sempre la presenza di almeno tre quarti dei Promotori e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; fermo restando il divieto di modificare gli scopi del Comitato stabilito all'articolo 12.

Per deliberare lo scioglimento del Comitato e la devoluzione del patrimonio occorre sempre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Promotori.

L'Assemblea all'apertura dei lavori nomina, di volta in volta scegliendoli tra i Promotori presenti, il suo segretario ed eventualmente gli scrutatori se le votazioni non saranno fatte per votazione palese.

I verbali dell'Assemblea, nonché i rendiconti economici e finanziari restano a disposizione dei Promotori presso la sede del Comitato e possono essere inviati in copia ai Promotori che ne fanno richiesta.

Art. 11 - Assemblea ordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

- delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali del Comitato;
- approva il rendiconto economico e finanziario redatto dal Consiglio Direttivo;
- nomina i membri del Consiglio Direttivo e l'organo di controllo.

L'Assemblea ordinaria delibera inoltre su tutte le materie non espressamente riservate alla competenza dell'Assemblea straordinaria dal presente statuto e su tutte quelle previste dalla legge o sottoposte alla sua approvazione o al suo parere dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Assemblea straordinaria.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto nonché le delibere relative allo scioglimento e alla liquidazione del Comitato.

Non possono, comunque, essere modificati gli scopi del Comitato.

Art. 13 - Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria del Comitato; il Consiglio Direttivo può, pertanto, deliberare qualunque operazione egli ritenga opportuna per il conseguimento degli scopi del Comitato; in particolare il Consiglio:

- a) organizza e dirige l'attività del Comitato e la raccolta dei fondi, coordinando l'attività prestata dai Promotori;
- b) gestisce e conserva i fondi raccolti, destinandoli agli scopi annunciati;
- c) delibera l'ammissione e l'esclusione dei Promotori;
- d) delibera sui programmi delle attività e delle iniziative;
- e) delibera sui contratti e sulle convenzioni con terzi;
- f) delibera sulla accettazione o il rifiuto di erogazioni, sovvenzioni, ecc.;
- g) redige il rendiconto annuale a norma dell'articolo 8;
- h) nomina il proprio Presidente, uno o due Vice Presidenti, il Segretario e il Tesoriere;
- i) delega sulle proprie materie il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario e il Tesoriere e eventualmente, per specifici incarichi, altri Consiglieri;
- j) eventualmente nomina un Presidente Onorario e un Vice Presidente onorario;

- k) individua, fissandone le relative caratteristiche con apposite convenzioni, i termini e le modalità delle collaborazioni all'interno del Comitato di terzi, siano persone fisiche e giuridiche, Enti pubblici e privati, Associazioni e Imprese, ecc.;
- l) coordina la propria attività con quella di altri enti pubblici e privati, svolta nel loro campo e rivolta agli stessi scopi del Comitato;
- m) vigila sull'osservanza dello Statuto;
- n) delibera gli eventuali provvedimenti disciplinari per le violazioni dello Statuto.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo è formato di un numero variabile da cinque a tredici membri eletti dall'Assemblea fra i Promotori. Il numero è determinato dall'Assemblea che nomina i Consiglieri. L'Assemblea può modificare il numero dei componenti del Consiglio anche durante il loro mandato. I Consiglieri durano in carica due esercizi e fino all'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio del loro mandato. Essi sono rieleggibili. Nel caso in cui durante un esercizio venga meno un Consigliere, il Consiglio provvederà alla convocazione dell'Assemblea perché ne deliberi la sostituzione.

Il Consigliere eletto in sostituzione di quello venuto meno e i nuovi Consiglieri eletti a seguito della modificazione del numero dei componenti del Consiglio dureranno fino alla scadenza di quelli già in carica.

Art. 15

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno due Consiglieri.

L'avviso di convocazione deve essere spedito con un avviso scritto, o con sms, o con messaggio di posta elettronica, o con altro strumento considerato idoneo compresa la pubblicazione sul sito internet ufficiale almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

Sono valide le riunioni del Consiglio anche senza le suddette formalità di convocazione quando siano presenti tutti i Consiglieri. Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo video conferenze o tele conferenze, alle condizioni che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la partecipazione di almeno la metà dei componenti in carica. Esso delibera a maggioranza degli intervenuti. Ogni componente ha diritto ad un voto; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 16 - Presidente - Vice Presidente.

Il Presidente del Comitato, il Vice Presidente (o i Vice Presidenti), il Tesoriere e il Segretario sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e durano in carica due esercizi.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale del Comitato, in giudizio e di fronte ai terzi;
- esegue le deliberazioni del Consiglio e compie l'attività di gestione che gli sia stata delegata;
- convoca e presiede di diritto le sedute del Consiglio Direttivo;
- convoca e presiede l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria ai termini di statuto.

Il Vice Presidente esercita le funzioni del Presidente in caso di suo impedimento, assenza o vacanza. Nel caso di due Vice Presidenti le loro funzioni sono esercitate disgiuntamente. Nei confronti dei terzi il fatto stesso dell'intervento del Vice Presidente varrà a giustificare l'impedimento, l'assenza o la vacanza del Presidente.

Art. 17 - Tesoriere.

Il Tesoriere provvede alla regolare tenuta della contabilità e alla preparazione della bozza del rendiconto. Predisponde i preventivi delle attività che il Comitato intende intraprendere e che il Consiglio deve approvare. Con firma disgiunta da quella del Presidente, esegue la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese del Comitato approvate dal Consiglio.

Art. 18 - Segretario.

Il Segretario collabora con il Presidente per l'attuazione delle iniziative e di ogni attività deliberata dal Consiglio.

Cura la tenuta dei libri sociali, le cui pagine sono numerate e vidimate dal Presidente.

Il Segretario deve trascrivere su appositi registri i nomi dei Promotori, dei Sostenitori e dei Sottoscrittori.

Art. 19 – Organo di controllo.

All'Organo di controllo (se nominato) è demandato il compito di controllo dell'amministrazione del Comitato. Esso è composto di tre membri, non Promotori. I controllori sono nominati dall'Assemblea, che nomina anche il Presidente. Essi durano in carica due esercizi e fino all'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio del loro ufficio. Il controllore mancante è sostituito dall'Assemblea appositamente convocata; il nuovo controllore durerà in carica fino alla scadenza di quelli già in carica. I controllori sono rieleggibili.

Art. 20 - Gratuità delle cariche sociali.

Tutte le cariche sociali non danno diritto ad alcun emolumento, ma soltanto al rimborso delle spese documentate.

Art. 21 - Sostenitori.

Possono aderire al Comitato in qualità di Sostenitori persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e privati, sponsors, banche, fondazioni, ecc. che intendono sostenere moralmente e/o finanziariamente le iniziative del Comitato. I Sostenitori non assumono la qualità di Promotori e, conseguentemente, non assumono alcuna responsabilità.

Il Consiglio Direttivo dovrà convocare almeno annualmente una Convenzione destinata ai Sostenitori, a cui sono presentati il rendiconto, le attività svolte, i risultati conseguiti e i programmi di lavoro del Comitato.

Art. 22 - Presidente e Vice Presidente Onorari.

Il Presidente e il Vice Presidente Onorari, eventualmente nominati dal Consiglio Direttivo, non assumono la qualità di Promotori e, conseguentemente, non assumono alcuna responsabilità. Essi possono assistere alle riunioni del Consiglio, esprimendo i loro pareri, senza diritto di voto.

Art. 23 - Responsabilità.

Ai sensi dell'art. 40 del Codice Civile, i membri del Consiglio Direttivo sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi raccolti e della loro destinazione allo scopo annunziato.

Ai sensi dell'art. 41 del Codice Civile, i Promotori sono responsabili personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte dal Comitato, salvo che il Comitato abbia ottenuto la personalità giuridica.

Art. 24 - Riconoscimento.

L'Assemblea dei Promotori ha la facoltà di deliberare la richiesta di riconoscimento del Comitato in persona giuridica.

Art. 25 - Scioglimento.

Il Comitato si scioglie per il decorso del termine, per il raggiungimento del suo scopo, per l'accertamento della definitiva impossibilità di raggiungerlo, per la prolungata impossibilità di reperire i fondi necessari o per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Poiché il raggiungimento dello scopo si avrà con la costituzione della Fondazione di cui all'articolo 2 e con la sua dotazione, alla medesima sarà devoluto l'intero patrimonio.

Nei casi di scioglimento del Comitato diversi da quello del raggiungimento dello scopo, l'eventuale residuo patrimonio dovrà essere devoluto, se il Comitato sarà iscritto all'Anagrafe ONLUS, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, c. 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; se il Comitato non sarà stato iscritto alla citata anagrafe, conformemente a quanto prevede l'articolo 42 del Codice Civile, l'eventuale residuo patrimonio sarà devoluto ad associazione, fondazione od ente che abbia scopi analoghi e che sarà individuato dall'Assemblea dei Promotori.